



SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

News Sicurezza - 2° semestre 2024

SIAMO PROSSIMI ALLA PATENTE A CREDITI PER IMPRESE E LAVORATORI AUTONOMI IN CANTIERE (dal 1° ottobre 2024)

La legge n° 56/2024 che ha modificato il D.Lgs. 81/08 introduce, **dal 1° ottobre 2024**, l'obbligo da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere del possesso della patente a crediti (detta anche patente a punti).

Il nuovo sistema di qualificazione delle imprese mira ad agevolare i controlli da parte degli Organi di Vigilanza in cantiere sul rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro mediante l'attribuzione di **crediti**, nel caso di comportamenti virtuosi e, viceversa, nella loro decurtazione al riscontro di violazioni.

DISPOSIZIONI PRINCIPALI

Le imprese affidatarie, le imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi che effettuano lavori in ambito cantiere di cui all'articolo 89 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08 devono possedere la patente a crediti. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti che effettuano mère forniture o prestazioni di natura intellettuale. Ribadiamo, dunque, che l'obbligo si riferisce anche a tutte le imprese affidatarie, nessuna esclusa.



MODALITA' DI OTTENIMENTO DELLA PATENTE A CREDITI

I soggetti sopra elencati, al fine di ottenere la patente a crediti che è in **formato digitale**, devono **presentare specifica domanda attraverso il portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**.

QUALI REQUISITI DEVONO ESSERE POSSEDUTI PER POTERE OTTENERE LA PATENTE A CREDITI

I requisiti per ottenere la patente includono:

- Certificazione di iscrizione alla CCIAA
- Corso Generale, Specifico, Primo Soccorso, Antincendio, Preposto, Grù,





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

PLE, Ponteggi ecc. sulla base delle mansioni svolte.

- Durc, ovvero Documento Unico di Regolarità Contributiva
- DVR, ovvero Documento di Valutazione dei Rischi (tranne per i lavoratori autonomi che non hanno dipendenti)
- DURF, ovvero documento unico di regolarità fiscale
- Nomina dell'RSPP

Il possesso di tali requisiti viene attestato mediante **autocertificazione** o atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 e la presentazione della domanda può avvenire tramite il **legale rappresentante dell'azienda** o tramite un soggetto delegato in forma scritta.

RILASCIO DELLA PATENTE IN FORMATO DIGITALE SUL PORTALE

La patente sarà rilasciata **in formato digitale sul portale** dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro con tutti i contenuti informativi necessari.



Nel caso di imprese e di lavoratori autonomi stabiliti in uno stato membro dell'Unione Europea **diverso dall'Italia** sono tenuti a presentare tramite il portale sopra richiamato l'autocertificazione comprovante il **possesso del documento equivalente** rilasciato dalla competente autorità del paese di origine.

All'esito della presentazione sul portale è resa disponibile la patente con i contenuti di legge.

Qualora il soggetto non sia in possesso del documento equivalente sopra menzionato egli è tenuto a presentare domanda ai sensi del comma 1 dell'articolo 2.

Articoli del D.Lgs. 81/08 che risultano ora aggiornati:

Art. 27 D.Lgs. 81/08

Art. 89 c. 1 let. a) D.Lgs. 81/08

Art. 90 c. 9 let. b-bis) D.Lgs. 81/08



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it



[CONTINUA ALLA PAGINA SEGUENTE....]





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

INFORMAZIONI CHE IL PORTALE RENDERA' DISPONIBILE PER CIASCUNA PATENTE

Il portale renderà disponibili le seguenti informazioni per ciascuna patente:

- Dati identificativi del titolare della patente
- Dati anagrafici del richiedente
- Data di rilascio e numero della patente
- Punteggio attribuito al momento del rilascio e aggiornato alla data di interrogazione del portale
- Eventuali provvedimenti di sospensione o di decurtazione dei crediti



CHI AVRA' ACCESSO ALLE INFORMAZIONI SUL PORTALE?

L'accesso alle informazioni sul portale è consentito ai titolari della patente, alle Pubbliche Amministrazioni, ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, i Responsabili dei Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed in fase di esecuzione (CSE).

SOSPENSIONE DELLA PATENTE

La patente può essere sospesa in caso di infortunio del lavoratore imputabile ad almeno colpa grave del datore di lavoro se è stata causata la morte o l'invalidità permanente di uno o più lavoratori.

La durata della sospensione può arrivare fino a 12 mesi. in base alla gravità dell'infortunio e delle violazioni riscontrate

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI

Inizialmente la patente presenta **30 crediti** al momento del suo rilascio.

I crediti possono essere integrati, ad esempio, con attività o investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La patente non può contenere più di **100 crediti** totali.





SICUREZZA SUL LAVORO E AMBIENTE

L'attività di formazione (**corsi di formazione** con i relativi attestati) permette di incrementare i crediti della patente ma deve intendersi come formazione ulteriore rispetto a quella strettamente obbligatoria per legge in ambito sicurezza. Tale frequentazione può essere attestata mediante autocertificazione sul portale con conseguente incremento dei crediti visibili sullo stesso.

A seguito della decurtazione dei crediti per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il **recupero di crediti** può avvenire, per un massimo di 15, mediante la frequentazione da parte del datore di lavoro e dei lavoratori impiegati nello specifico cantiere che hanno commesso le violazioni a specifici **corsi di formazione** il cui contenuto deve essere validato da una commissione appositamente riunitasi.

Anche l'investimento in **interventi di miglioramento** della salute e sicurezza costituisce una attività ammessa per il **recupero** dei crediti previo validazione, da parte della richiamata commissione, della tipologia di interventi.



Per informazioni:

049/9050016 o 348/0376600 www.studiofapas.it

